

In materia di Iva la richiesta di documenti assolve al confronto

In caso di accertamento a tavolino che riguardi anche l'Iva, l'obbligo del contraddittorio preventivo può essere assolto con qualsiasi mezzo di interlocuzione, compresa la richiesta di documentazione. Questa l'indicazione, non condivisibile, dell'ordinanza 16873 del 2024 della Cassazione.

La vicenda prende le mosse da un controllo «a tavolino», cioè senza accesso ai locali aziendali, che riguardava contestazioni, tra l'altro, di anti economicità di taluni contratti di locazione, con riflessi sia ai fini delle imposte dirette che dell'Iva. A fronte dell'eccezione del contribuente in ordine al mancato rispetto del contraddittorio preventivo, la Corte ha ribadito come, nell'ambito dei tributi non armonizzati, tale obbligo non operi, al di fuori dei casi di accessi, ispezioni e verifiche (previgente articolo 12, comma 7, della legge 212/2000). Quanto alla parte Iva dell'accertamento, la Cassazione osserva che il diritto in questione ben può essere rispettato con altri sistemi di interlocuzione, quali ad esempio «l'inoltro di questionari, il riconoscimento dell'accesso agli atti». Nel caso di specie, prosegue la Cassazione al contribuente era stato inviato un questionario con richiesta di esibizione di documentazione, finalizzato alla verifica della regolarità fiscale della posizione del soggetto passivo. Inoltre, all'atto del deposito dei documenti, erano stati redatti appositi verbali di consegna. Ne deriva, sempre secondo la Corte, che il diritto al contraddittorio è stato, di fatto, rispettato.

Si tratta di affermazioni non condivisibili né coerenti con la funzione dell'istituto, come delineato dalla giurisprudenza della Corte Ue e dalla normativa unionale (articolo 41 della Carta di Nizza). Una mera richiesta documentale, anche se espressamente finalizzata a un controllo fiscale mirato, non può mai reputarsi una sede idonea allo svolgimento del contraddittorio. A tale scopo, infatti, è necessario che l'Ufficio manifesti al contribuente, in via preliminare rispetto alla notifica dell'accertamento, l'esito della verifica documentale effettuata, proprio allo scopo di consentire a questi di proporre le proprie osservazioni. Tanto più nell'ipotesi in cui, come nel caso in oggetto, si controverta non già di una rettifica fondata su rilievi analitici (ad esempio, ammortamenti dedotti in eccesso), ma sull'anti economicità di talune poste.

Il fatto è che le conclusioni della Cassazione rischiano di trovare riscontro nella prassi degli uffici anche nel sistema delineato dalla riforma. Va infatti ricordato che, alla luce dell'articolo 6-bis della legge 212/2000, e del Dm 30 aprile 2024, sono esclusi dal contraddittorio preventivo tutti gli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati. Tale esclusione, però, non vale ai fini Iva, poiché in ambito unionale questa distinzione non esiste. Ne deriva che gli atti automatizzati Iva continueranno a essere assoggettati a contraddittorio ma è del tutto evidente che, alla luce della tesi dei giudici della Cassazione, non sarà difficile per l'Ufficio assolvere a tale onere.

—**Dario Deotto**

—**Luigi Lovecchio**